



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2027/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0027/TFNSVE/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Enrico Vitali - Componente

Federico Salinari - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0027/TFNSVE/2026-2027, 0027 - Ricorso ex artt. 90, comma 1, lett. a), e 91 C.G.S. promosso dalla società PAGANESE CALCIO 1926 SSD a RL (matricola 71942) nei confronti della società MARTINA CALCIO 1947 SSD a RL (matricola 945643) avente ad oggetto la richiesta della condanna di Martina Calcio 1947 al pagamento degli importi dovuti a titolo di “ripartizione dell’incasso della gara ‘Martina Calcio – Paganese’, del giorno 17 maggio 2026”.

Con reclamo notificato in data 17 luglio 2026 ed in pari data depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la Società PAGANESE CALCIO 1926 SSD a RL (matricola 71942) ha adito l’esponente Tribunale Federale per ottenere il pagamento, da parte della società MARTINA CALCIO 1947 SSD a RL (matricola 945643) della quota di partecipazione sull’incasso della gara Martina Calcio – Paganese di Finale Play Off del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H disputata il 17 maggio 2026.

Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “*Chiede che codesto Tribunale Federale Nazionale, riconosca la legittimità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa, contrariis reiectis, Voglia:*

Ø In via principale: Accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, condannare Martina Calcio 1947 al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 5.166,30 (cinquemilacentosessantasei/

30) a titolo di “ripartizione dell’incasso della gara ‘Martina Calcio – Paganese’, del giorno 17 maggio 2026”, valevole quale Finale Play Off del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2025-2026;

Ø In via subordinata: Accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, condannare Martina Calcio 1947 al pagamento in proprio favore della somma maggiore o minore accertata in corso di causa;

Ø Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.

La società Martina Calcio 1947 SSD a RL è rimasta contumace non avendo depositato alcuna tempestiva memoria.



In data 2 settembre 2026 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a fronte dell'intervenuta definizione bonaria della pendenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai